

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 23 giugno 1988

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 223.

**Attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e 84/291 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 224.

**Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.**

## SOMMARIO

<b>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 223. —</b> <i>Attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e 84/291 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183</i>	Pag.	3
Allegato I — Classificazione mediante calcolo degli antiparassitari contenenti una sola sostanza attiva	»	8
Allegato II — Classificazione mediante calcolo degli antiparassitari contenenti più sostanze attive	»	9
Allegato III — Elenco delle sostanze attive con l'indicazione dei valori convenzionali DL <sub>50</sub> e CL <sub>50</sub>	»	10
Allegato IV — Elenco delle sostanze attive suddivise in classi e sottoclassi	»	14
Allegato V — Frasi indicanti la natura dei rischi specifici attribuiti agli antiparassitari .	»	18
Allegato VI — Consigli di prudenza	»	19
Note	»	20
 <b>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 224 —</b> <i>Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 .</i>	Pag.	21
Note	»	24

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
24 maggio 1988, n. 223.

Attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e 84/291 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Viste le direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e 84/291 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), indicate nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che in data 31 marzo 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

### TITOLO I

**CLASSIFICAZIONE, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA DEI PREPARATI PERICOLOSI «ANTIPARASSITARI».**

#### Capo I

##### AREA DI APPLICAZIONE

#### Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi denominati «antiparassitari».

2. Sono considerati antiparassitari, ai sensi del presente decreto, i preparati pronti all'impiego nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore, destinati ai seguenti scopi:

a) distruggere gli organismi nocivi alle piante ed ai prodotti vegetali o prevenirne l'azione;

b) favorire o regolare la produzione vegetale, quando non si tratti di concimi o di altre sostanze destinate al miglioramento del terreno;

c) conservare i prodotti vegetali, compresi quelli che servono a proteggere il legno, quando non esistono particolari disposizioni in materia di conservanti, eccettuati i prodotti per rivestimenti che non contengano nessuna sostanza conservante che penetri nel prodotto vegetale;

d) distruggere le piante indesiderate;

e) distruggere talune parti di piante o impedirne uno sviluppo indesiderato;

f) rendere inoffensivi o distruggere gli organismi nocivi diversi da quelli che attaccano le piante, nonché gli organismi importuni od impedirne l'azione.

3. Ai fini dell'individuazione delle categorie di pericolo attribuibili agli antiparassitari, ai sensi del presente decreto, si applicano le definizioni recate all'art. 2 della legge 29 maggio 1974, n. 256, sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927.

#### Art. 2.

1. Le disposizioni sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura non si applicano:

a) ai medicinali, agli stupefacenti e ai preparati radioattivi;

b) al trasporto degli antiparassitari per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;

c) agli antiparassitari destinati all'esportazione nei Paesi terzi;

d) agli antiparassitari che si trovano in transito e sono sottoposti a un controllo doganale, purché non costituiscano oggetto di alcuna trasformazione.

#### Capo II

##### CLASSIFICAZIONE

#### Art. 3.

1. Gli antiparassitari sono classificati in base all'effettiva tossicità acuta del preparato, espressa in valore DL<sub>50</sub> ottenuto su ratti mediante somministrazione per via orale o su ratti e conigli per via cutanea, oppure in valore CL<sub>50</sub> ottenuto su ratti mediante una prova di inalazione della durata di quattro ore.

2. Per la DL<sub>50</sub> orale servono da riferimento i seguenti valori:

a) per i preparati solidi, escluse le esche e gli antiparassitari sotto forma di tavolette:

- 1) fino a 5 mg/Kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari molto tossici;
- 2) da oltre 5 fino a 50 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari tossici;
- 3) da oltre 50 fino a 500 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari nocivi;

b) per i preparati liquidi, comprese le esche e gli antiparassitari sotto forma di tavolette:

- 1) fino a 25 mg/kg di peso corporeo, per le categorie degli antiparassitari molto tossici;
- 2) da oltre 25 fino a 200 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari tossici;
- 3) da oltre 200 fino a 2000 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari nocivi.

3. Per la CL servono da riferimento i seguenti valori:

- a) fino a 0,5 mg/l di aria, per la categoria degli antiparassitari molto tossici;
- b) da oltre 0,5 fino a 2 mg/l di aria, per la categoria degli antiparassitari tossici;
- c) da oltre 2 fino a 20 mg/l di aria, per la categoria degli antiparassitari nocivi.

4. I valori di cui al comma 3 si applicano:

- a) per gli antiparassitari gassosi o per quelli immessi in commercio in forma di gas liquido nonché per i prodotti fumiganti e per gli aerosol;
- b) per gli antiparassitari in polvere nei quali il diametro delle particelle non supera i 50 micron.

5. Nel caso in cui gli antiparassitari in polvere di cui alla lettera b) del comma 4 siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, già in commercio o ne sia in corso l'autorizzazione come presidi sanitari ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, nonché del decreto del Ministro della sanità in data 31 agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 19 settembre 1979, ovvero come presidi medico chirurgici ai sensi dell'art. 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, essi vengono classificati secondo le disposizioni previste per gli antiparassitari liquidi, di cui al comma 2, lettera b).

6. Per gli antiparassitari che possono essere assorbiti attraverso la pelle, ove il valore  $DL_{50}$  per via cutanea sia tale da esigere una classificazione più restrittiva di quella indicata dal valore  $DL_{50}$  per via orale o dal valore  $CL_{50}$  per inalazione, valgono i seguenti valori di riferimento ottenuti sui ratti o sui conigli o su entrambi mediante una prova di penetrazione cutanea:

- a) per i preparati solidi, escluse le esche e gli antiparassitari sotto forma di tavolette:
  - 1) fino a 10 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari molto tossici;
  - 2) da oltre 10 fino a 100 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari tossici;
  - 3) da oltre 100 fino a 1000 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari nocivi;

b) per i preparati liquidi, comprese le esche e gli antiparassitari sotto forma di tavolette:

- 1) fino a 50 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari molto tossici;
- 2) da oltre 50 fino a 400 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari tossici;
- 3) da oltre 400 fino a 4000 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari nocivi.

7. Le prove prescritte vanno eseguite secondo i metodi indicati nell'allegato V del decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1985, oppure, ove non previsti, secondo metodi internazionalmente riconosciuti.

8. Gli antiparassitari contenenti una sostanza attiva possono venire classificati mediante calcolo effettuato secondo le disposizioni degli allegati I e III nei seguenti casi:

- a) quando è evidente che in base ai costituenti essi rientrano nelle categorie «molto tossico», «tossico» e «nocivo»;
- b) quando si constata che un antiparassitario è molto simile per composizione a un altro antiparassitario già classificato e i dati tossicologici di quest'ultimo sono sufficientemente noti.

9. Nel caso di cui al comma 8 devono esservi probabilità fondate per ammettere che la classificazione ottenuta mediante calcolo non differisca sostanzialmente da quella che si otterrebbe mediante la prova biologica di cui al comma 1.

10. Per la classificazione degli antiparassitari contenenti più sostanze attive, destinati esclusivamente ad essere immessi sul mercato nazionale, è consentita la classificazione mediante calcolo effettuato secondo le disposizioni degli allegati II e IV, entro i limiti di cui al comma 8.

11. Qualora sorgano dubbi circa la correttezza della classificazione, il Ministero della sanità può richiedere di sostituire il calcolo con prove tossicologiche a norma del comma 1.

12. Per classificare gli antiparassitari possono essere presi in considerazione dati tossicologici supplementari nei seguenti casi:

- a) quando i fatti inducono a supporre che un antiparassitario rappresenti un pericolo per l'uomo nel senso che il suo normale impiego potrebbe causare danni alla salute;
- b) quando è dimostrato che, per un determinato antiparassitario, il ratto non è l'animale più indicato per la prova e che, invece, un'altra specie è manifestamente più sensibile o ha reazioni più simili a quelle dell'uomo;
- c) quando non è opportuno, per la classificazione, basarsi principalmente sui valori  $DL_{50}$  ottenuti per via orale o mediante prova di penetrazione cutanea dell'antiparassitario come in taluni casi per gli aerosol, per altre preparazioni particolari, per i prodotti in polvere e per i prodotti fumiganti.

13. Nel caso in cui sia possibile stabilire che l'antiparassitario è meno tossico o nocivo di quanto la tossicità dei suoi componenti lasci supporre, si procede alla classificazione tenendo conto anche di questo elemento.

### Capo III

#### IMBALLAGGIO

##### Art. 4.

1. Gli antiparassitari possono essere immessi al commercio soltanto con un imballaggio rispondente ai seguenti requisiti:

- a) deve essere progettato e realizzato in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto;
- b) non deve essere manomissibile;
- c) i materiali che lo costituiscono e la chiusura non debbono essere intaccati dal contenuto né poter formare con queste combinazioni nocive o pericolose;
- d) tutte le sue parti e la chiusura debbono essere solide e resistenti in modo da escludere qualsiasi allentamento e soddisfare con sicurezza le normali esigenze di manipolazione;
- e) i recipienti muniti di un sistema di chiusura devono essere progettati in modo da poter essere richiusi varie volte senza provocare fuoriuscite del contenuto.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), non si applica qualora siano prescritti speciali dispositivi di sicurezza.

3. In sede di autorizzazione degli antiparassitari destinati a uso domestico il Ministero della sanità, previa intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può stabilire che i recipienti con capacità pari o inferiore a 3 litri siano muniti di chiusura di sicurezza idonea alla protezione dei bambini.

### Capo IV

#### ETICHETTATURA

##### Art. 5.

1. I prodotti disciplinati dal presente decreto devono recare sull'etichetta o sull'imballaggio le seguenti indicazioni, scritte in modo leggibile e indelebile:

- a) il nome commerciale o la denominazione del preparato;
- b) il nome e l'indirizzo del fabbricante o del responsabile dell'immissione in commercio, nel caso di antiparassitari non soggetti ad autorizzazione;
- c) il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione ed il numero di registrazione del preparato e, se si tratta di un'altra persona, il nome e l'indirizzo della persona che immette sul mercato il suddetto preparato, nel caso degli antiparassitari soggetti ad autorizzazione;
- d) i nomi ed i rispettivi tenori di ciascuna sostanza attiva del preparato espressi:
  - 1) in percentuale di peso per gli antiparassitari costituiti sia da prodotti solidi, da aerosol e da liquidi volatili con punto massimo di ebollizione a 50° C, sia da prodotti viscosi con limite inferiore 1 Pa.s a 20° C;
  - 2) in percentuale di peso e in g/l a 20° C per gli altri liquidi;
  - 3) in percentuale di volume per i prodotti gassosi;

e) la denominazione di tutte le sostanze molto tossiche, tossiche, nocive e corrosive contenute nel preparato, oltre le sostanze attive la cui concentrazione è superiore allo 0,2%, nel caso di sostanze molto tossiche e tossiche, al 5% nel caso di sostanze nocive e al 5% nel caso di sostanze corrosive;

f) la quantità netta del preparato;

g) il numero di riferimento della partita;

h) i simboli e le indicazioni di pericolo del preparato conformemente all'art. 5, punto 3), della legge 29 maggio 1974, n. 256, come modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, nonché all'allegato II del decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985, in connessione con l'allegato V dello stesso decreto;

i) la frase o le frasi tipo relative ai rischi specifici che comporta l'utilizzazione del preparato che devono essere scelte tra quelle dell'allegato V e che possono essere integrate, se necessario, con quelle previste dall'allegato III del decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985;

l) l'indicazione dei consigli di prudenza relativi all'uso del preparato che devono essere conformi alle indicazioni dell'allegato VI e che possono essere integrati, se necessario, con quelli previsti dall'allegato IV del decreto ministeriale 3 dicembre 1985;

m) l'indicazione, per gli antiparassitari molto tossici, tossici e nocivi, che l'imballaggio non può essere riutilizzato, salvo nel caso di recipienti destinati specificatamente ad essere riutilizzati, ricaricati o nuovamente riempiti da parte del fabbricante o, nel caso di prodotti non soggetti ad autorizzazione, dal distributore.

2. Ai fini dell'indicazione delle sostanze molto tossiche, tossiche, nocive e corrosive contenute nel preparato occorre tener conto, per i solventi, dei limiti di concentrazione previsti dal decreto del Ministro della sanità in data 17 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 12 novembre 1984.

3. La denominazione delle sostanze di cui al comma 1, lettere d) ed e) e al comma 2, deve essere indicata come figura nell'elenco delle sostanze pericolose, di cui al decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985.

4. I consigli di prudenza, qualora sia impossibile indicarli sull'etichetta o sull'imballaggio, devono figurare su altra etichetta solidamente fissata sull'imballaggio stesso.

5. Il Ministro della sanità prescrive l'indicazione dei rischi specifici e dei consigli di prudenza di cui alle lettere i) ed l) del comma 1, nel caso in cui gli antiparassitari sono soggetti ad autorizzazione come presidi sanitari o presidi medico chirurgici.

6. Il Ministro della sanità può altresì prescrivere indicazioni supplementari concernenti rischi particolari e consigli di prudenza per gli antiparassitari soggetti ad autorizzazione.

7. Nei casi in cui gli antiparassitari non siano soggetti ad autorizzazione è a carico del fabbricante o di colui che immette il preparato sul mercato l'apposizione delle indicazioni di cui alle lettere *i*) ed *l*) del comma 1.

8. Sono comunque vietate sulle etichette, ovvero sugli imballaggi degli antiparassitari, indicazioni quali «non tossico» e «non nocivo» o altre analoghe.

#### Art. 6.

1. L'etichetta deve essere solidamente apposta su uno o più lati dell'imballaggio in modo da consentire la lettura orizzontale delle indicazioni di cui all'art. 5, quando l'imballaggio si trova in posizione normale e deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente il preparato.

2. Le dimensioni dell'etichetta devono corrispondere ai seguenti formati espressi in millimetri in relazione alle capacità dell'imballaggio:

- a) fino a 3 L: almeno 52 × 74 mm;
- b) superiore a 3 L e inferiore o pari a 50 L: almeno 74 × 105 mm;
- c) superiore a 50 L e inferiore o pari a 500 L: almeno 105 × 148 mm;
- d) superiore a 500 L: almeno 148 × 210 mm.

3. Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie dell'etichetta e misurare almeno un centimetro quadrato.

4. L'etichetta non è obbligatoria quando l'imballaggio rechi le indicazioni di cui all'art. 5 secondo le modalità prescritte ai commi 2 e 3.

5. Il colore e la presentazione dell'etichetta o dell'imballaggio, nel caso del comma 4, devono far risaltare chiaramente il simbolo di pericolo ed il suo sfondo giallo-arancio.

6. Per l'immissione sul mercato nazionale il testo dell'etichetta deve essere redatto in italiano.

7. In caso di indicazioni redatte in più lingue deve essere sempre presente la versione in lingua italiana, con caratteri della stessa grandezza ed evidenza di quelli di altre lingue.

8. I requisiti in materia di etichettatura si considerano soddisfatti quando l'imballaggio esterno destinato al trasporto è provvisto di un simbolo conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose nonché all'art. 5, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *i*), *l*) e *m*).

#### Art. 7.

1. Sugli imballaggi le cui dimensioni ridotte o il cui tipo di confezionamento non consentono un'etichettatura conforme all'art. 6, commi 1, 2 e 3, può essere applicata l'etichettatura prescritta dall'art. 5 in un altro modo adeguato.

2. Con decreto del Ministro della sanità sono stabilite le caratteristiche cui deve corrispondere l'etichettatura nei casi previsti dal comma 1.

3. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, può altresì stabilire, in deroga agli articoli 5 e 6, che gli imballaggi degli antiparassitari diversi da quelli classificati molto tossici e tossici possano essere etichettati in modo diverso quando contengono quantitativi talmente limitati di prodotto da non comportare alcun pericolo per le persone che manipolano detti antiparassitari e per i terzi.

## TITOLO II

### NORME DI ATTUAZIONE

#### Capo I

#### AREA DI APPLICAZIONE

#### Art. 8.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I sono assoggettati alla disciplina dei presidi sanitari, ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441:

a) i preparati identificati alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *f*) dell'art. 1, comma 2, anche se destinati a piante e prodotti vegetali non alimentari;

b) i preparati identificati alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 1, comma 2, anche se impiegati su terreni non agricoli e per usi civili e industriali.

2. Rimangono assoggettati alla disciplina dei presidi medico-chirurgici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128, i preparati di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2 dell'art. 1, quando sono destinati al trattamento di piante ornamentali e fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico, i preparati di cui alla lettera *f*) del citato comma 2, quando la loro utilizzazione sia prevista in ambiente domestico e civile.

3. Il Ministro della sanità con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalità previste dall'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128, assoggetta alla disciplina dei presidi medico-chirurgici tutti i preparati antiparassitari per la protezione del legno.

#### Art. 9

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 i presidi sanitari molto tossici, tossici e nocivi sono inseriti nella I e II classe tossicologica, sulla base dei parametri di classificazione di cui alla tabella seguente:

CLASSIFICAZIONE	SOLIDI (DL <sub>50</sub> in mg/kg)		LIQUIDI (DL <sub>50</sub> in mg/kg)		GASSOSI (CL <sub>50</sub> in mg/l)
	Orale	Cutanea	Orale	Cutanea	Inalatoria
Classe I Presidi sanitari: molto tossici . . . . . tossici . . . . .	≤ 5 da > 5 a ≤ 50	≤ 10 da > 10 a ≤ 100	≤ 25 da > 25 a ≤ 200	≤ 50 da > 50 a ≤ 400	≤ 0,5 da > 0,5 a ≤ 2
Classe II Presidi sanitari: nocivi . . . . .	da > 50 a ≤ 500	da > 100 a ≤ 1000	da > 200 a ≤ 2000	da > 400 a ≤ 4000	da > 2 a ≤ 20

## Art. 10.

1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, detta le necessarie norme per l'adeguamento dei prodotti già autorizzati alle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

2. Con lo stesso decreto il Ministro della sanità fissa un termine non inferiore a sei mesi per consentire l'utilizzazione in sede di produzione delle etichette e degli imballaggi conformi alla normativa previgente e non superiore a ventiquattro mesi per lo smaltimento delle scorte esistenti in sede di commercializzazione.

3. I termini di cui al comma 2 decorrono dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. È concesso un termine di dodici mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'adeguamento degli antiparassitari non assoggettati ad autorizzazione alle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

## Art. 11.

1. È vietato usare nella presentazione alla vendita e nella pubblicità dei presidi sanitari testi, denominazioni, marchi, immagini ed altri segni figurativi che attribuiscono o possano indurre ad attribuire a tali prodotti caratteristiche, proprietà o finalità di impiego non esistenti o non consentite, e comunque non previste dall'etichetta autorizzata con il decreto di registrazione.

## Capo II

## NORME FINALI

## Art. 12.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, comma 1, lettere d), e), h), i), l) ed m) e commi 2 ed 8, sono puniti con l'ammenda da lire duecentocinquanta mila a lire due milioni, o con l'arresto fino a sei mesi.

2. Ai contravventori delle altre disposizioni di cui all'art. 5 e degli articoli 6 e 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.

3. I contravventori delle disposizioni di cui all'articolo 10 sono puniti con l'ammenda da lire duecentocinquanta mila a lire duemilioni, o con l'arresto fino a sei mesi.

4. Ai contravventori delle disposizioni di cui all'articolo 11 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.

## Art. 13.

1. Per gli aspetti non contemplati dal presente decreto, continuano ad applicarsi nei confronti degli antiparassitari soggetti ad autorizzazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1255, e del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1988

## COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA PERGOLA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro*

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI  
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1988  
Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 23

## ALLEGATO I

## CLASSIFICAZIONE MEDIANTE CALCOLO DEGLI ANTIPARASSITARI CONTENENTI UNA SOLA SOSTANZA ATTIVA

Gli antiparassitari contenenti una sostanza attiva e uno o più supporti e/o elementi ausiliari inerti vengono classificati mediante calcolo, secondo la seguente formula :

$$\frac{L \times 100}{C} = A$$

dove

L = DL<sub>50</sub> della sostanza attiva per via orale sui ratti;

C = concentrazione della sostanza attiva in % del peso;

A = valore che determina la classificazione dell'antiparassitario conformemente all'articolo 3, comma 2

Qualora la sostanza attiva figuri nell'allegato III, il valore DL<sub>50</sub> da prendere in considerazione per il calcolo è quello riportato nel suddetto allegato.

## ALLEGATO II

## CLASSIFICAZIONE MEDIANTE CALCOLO DEGLI ANTIPARASSITARI CONTENENTI PIÙ SOSTANZE ATTIVE

- 1 Per applicare il metodo di calcolo ai fini della classificazione degli antiparassitari contenenti più sostanze attive, le sostanze pericolose utilizzate nella loro preparazione sono suddivise in classi e sottoclassi, conformemente all'elenco dell'allegato IV.
2. Per classificare l'antiparassitario si applica la seguente formula :

$$\Sigma (P \times I)$$

dove

P è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa presente nell'antiparassitario ;

I è l'indice caratteristico della sottoclasse cui appartiene ciascuna sostanza ; questo indice è attribuito per ogni unità percentuale della sostanza considerata, presente nell'antiparassitario.

In particolare l'indice I diventa :

I<sub>1</sub> per classificare come tossici o nocivi gli antiparassitari solidi ;

I<sub>2</sub> per classificare come tossici o nocivi gli antiparassitari liquidi o gassosi.

I valori degli indici I<sub>1</sub> e I<sub>2</sub> sono riportati nella seguente tabella :

TABELLA DEGLI INDICI DI CLASSIFICAZIONE

Classi di appartenenza della sostanza	Indice per la classificazione degli antiparassitari			
	solidi		liquidi/gassosi	
	I <sub>1</sub>	%	I <sub>2</sub>	%
<b>Classe I</b>				
I/a	500	( = 1 %)	500	( = 1 %)
I/b	100	( = 5 %)	125	( = 4 %)
I/c	15	( = 33 %)	25	( = 20 %)
<b>Classe II</b>				
II/a	5	( = 100 %)	10	( = 50 %)
II/b	2	( = 100 %)	4	( = 100 %)
II/c	1	( = 100 %)	2	( = 100 %)
II/d	0,5	( = 100 %)	1	( = 100 %)

3. Sono considerati tossici gli antiparassitari contenenti una o più sostanze indicate nell'all. IV, se la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la percentuale in peso P delle varie sostanze presenti nell'antiparassitario per i rispettivi indici I<sub>1</sub> o I<sub>2</sub> è superiore a 500, cioè :
  - per antiparassitari solidi :  $\Sigma (P \times I_1) > 500$ ;
  - per antiparassitari liquidi o gassosi :  $\Sigma (P \times I_2) > 500$ .
4. Sono considerati nocivi gli antiparassitari contenenti una o più sostanze indicate nell'all. IV, se la somma dei prodotti di cui al paragrafo 3 è inferiore o pari a 500, e superiore a 25 per gli antiparassitari solidi, oppure è inferiore o pari a 500 e superiore a 40 per gli antiparassitari liquidi o gassosi, cioè :
  - per antiparassitari solidi :  $25 < \Sigma (P \times I_1) \leq 500$ ;
  - per antiparassitari liquidi o gassosi :  $40 < \Sigma (P \times I_2) \leq 500$ .

Se dal calcolo risulta un valore pari o inferiore a 25 per gli antiparassitari solidi, e pari o inferiore a 40 per gli antiparassitari liquidi o gassosi, l'antiparassitario non viene classificato.

## ALLEGATO III

ELENCO DELLE SOSTANZE ATTIVE CON L'INDICAZIONE DEI VALORI CONVENZIONALI  
DL<sub>50</sub> e CL<sub>50</sub>

## Note esplicative

1. I valori in corsivo sono quelli da prendere in considerazione per l'applicazione della formula riportata nell'allegato I: Classificazione mediante calcolo degli antiparassitari contenenti una sola sostanza attiva (vedi articolo 3, comma 8).

Gli altri valori sono forniti a titolo informativo per consentire una migliore scelta delle frasi indicanti la natura dei rischi specifici (frasi R) e dei consigli di prudenza (frasi S) che devono figurare sull'etichetta.

2. NR (Non rilevante). Questa dicitura significa che i valori sono disponibili ma che non presentano alcun interesse né per la classificazione né per l'etichettatura dei preparati, ad esempio valore DL<sub>50</sub> per via cutanea superiore ai valori limite fissati dall'articolo 3, comma 6).

Numero CEE	Sostanza	Valori convenzionali		
		Orl. DL <sub>50</sub> mg/kg	Cut. DL <sub>50</sub> mg/kg	Inl. CL <sub>50</sub> mg/l/4h
015-079-00-7	Accephate	945	NR	
605-008-00-3	2-Propenal (Acroleina)	46	562	
	Ajaciol	1 200	NR	
602-048-00-3	Aldrin	46	98	
006-025-00-3	Alletrina	920	NR	
616-004-00-6	Allidochlor	700	360	
603-015-00-6	2-Propen-1-olo	64	90	
613-011-00-6	Amitrolo	2 000		
613-010-00-0	Ametrin	1 405	NR	NR
015-080-00-2	Amidithion	600		
612-052-00-7	2-Aminobutano	380	2 500	
006-018-00-5	Aminocarb	50	275	
006-008-00-0	Antu	2		
015-056-00-1	Azinphos-etile	12	250	
015-039-00-9	Azinphos-metile	16	250	
006-020-00-6	Barban	1 300	NR	NR
	Carbonato di bario	650		
015-083-00-9	Bensulide	770	3 950	
613-012-00-1	Bentazon	1 100	NR	
006-036-00-3	Benzthiazuron	1 280		
609-024-00-1	Binapacril	421	720	
609-032-00-5	Bromofenoxim	1 217	NR	
	Bromophos	1 600	2 181	
015-064-00-5	Bromophos-etile	71	1 000	
608-006-00-0	Bromoxynil	190		
602-044-00-1	Camfeclor	80	1 075	
006-011-00-7	Carbaril	300	NR	
006-026-00-9	Carbofuran	8	120	
015-044-00-6	Carbofenothion	32	27	
602-047-00-8	Clordano	460	700	
606-019-00-6	Chlordecone	114	475	
650-007-00-3	Clordimeform	340	640	
607-074-00-9	Chlorfenac	575	3 160	
603-049-00-1	Chlorfenetol	930		
607-075-00-4	Chlorfenprop-metile	1 190		
015-071-00-3	Clorfenvinfos	10	108	
606-014-00-9	Clorphacinone	2	200	
015-085-00-X	Chlorfonium	178	750	
015-084-00-4	Clorpirifos	135	202	
616-005-00-1	Clortiamid	757		

Numero CEE	Sostanza	Valori convenzionali		
		Orl. DL <sub>50</sub> mg/kg	Cut. DL <sub>50</sub> mg/kg	Inl. CL <sub>50</sub> mg/1/4h
607-057-00-6	Cumacloso	900		
015-038-00-3	Cumaphos	16	860	
607-059-00-7	Cumatetralil	17		
015-086-00-5	Cumitoato	67		
	Crotoxyphos	74	202	
613-004-00-8	Crimidina	1,25		
015-074-00-X	Cruformato	770	2 000	
613-013-00-7	Cyanazine	182	NR	
015-087-00-0	Cyanophos	610	800	
	Cycloheximide	2		
015-070-00-8	Ciantoato	3,2	105	
050-002-00-0	Cieoxatin	540	2 200	
607-039-00-8	2,4-D	375	1 500	
613-008-00-X	Dazomet	640		
607-083-00-8	2,4-DB	700	800	
602-045-00-7	DDT	113	2 510	
015-028-00-9	Demeton-O	1,7		
015-030-00-X	Demeton-O-metile	180		
015-029-00-4	Demeton-S	1,7		
015-031-00-5	Demeton-S-metile	40	302	
015-078-00-1	Demeton-S-metilsolfone	37		
613-007-00-4	Desmetrin	1 390	1 000	
015-088-00-6	Dialifos	5	145	
006-019-00-0	Diallate	395		
015-040-00-4	Diazinone	300	900	
602-021-00-6	1,2-Dibromo-3-cloropropano	170	1 420	
015-068-00-7	Diclofenthion	270	NR	
606-018-00-0	Dichlone	1 300		
602-012-00-7	1,2-Dicloroetano	670	2 800	
607-045-00-0	Diclorprop	800	1 400	
015-019-00-X	Diclorvos	56	107	
603-044-00-4	Dicofol	690	1 870	
015-073-00-4	Dicrotophos	22	181	
602-049-00-9	Dieldrin	38	10	
015-061-00-9	Dimetfox	1	5	
006-010-00-1	Dimetan	120		
015-051-00-4	Dimetoato	425		
006-040-00-5	Diuetilan	47	600	
006-028-00-X	Dinobuton	140	NR	
609-025-00-7	Dinoseb	58	200	
609-023-00-6	Dinocap	980	NR	
609-026-00-2	Sali ed esteri di dinoseb	60		
609-030-00-4	Dinoterb	25		
609-031-00-X	Sali ed esteri di dinoterb	25		
006-029-00-5	Dioxacarb	90	3 000	
015-063-00-X	Dioxathion	23	63	
616-007-00-2	Difenamide	970		
015-060-00-3	Disulfoton	2,6	20	
613-021-00-0	Dithianon	640		
609-020-00-X	DNOC	25	200	
607-076-00-X	Dodina	1 000	NR	
650-008-00-9	Draxoxolon	126		
602-052-00-5	Endosulfan	80	359	
607-055-00-5	Endothal-sodio	51	750	
015-049-00-3	Endothion	30	400	
602-051-00-X	Endrin	7	60	
015-036-00-2	EPN	14	25	
006-030-00-0	EPTC	1 652	3 200	
607-077-00-5	Erbon	1 120		
015-047-00-2	Ethion	161	915	
015-089-00-1	Etoatomeil	340	1 000	
	Etoprophos	62	26	
613-003-00-7	Fenaminosulf	60	1 000	
613-015-00-8	Fenazafflor	283	700	
015-052-00-X	Fenclorfos	1 740	2 000	

Numero CEE	Sostanza	Valori convenzionali		
		Orl. DL <sub>50</sub> mg/kg	Cut. DL <sub>50</sub> mg/kg	Inl. CL <sub>50</sub> mg/1/4h
015-054-00-0	Fenitroton	503		
607-047-00-1	Fenoprop	650		
015-090-00-7	Fensulfothion	3,5	3,5	
015-048-00-8	Fention	190	1 680	
050-003-00-6	Fentin acetato	125	500	
050-004-00-1	Fentin idrossido	108		
607-078-00-0	Fluenetil	6	4	
616-002-00-5	Monofluoroacetamide	13	80	
015-091-00-2	Fonofos	8	25	
015-057-00-7	Fórmotion	365		
	Hexafluoroacetone	1 550	2 980	
	Eptacloro epossido	34		
602-046-00-2	Eptacloro	100	159	
613-017-00-9	8-Idrossichinolina solfato	1 200		
608-007-00-6	Ioxinil	110	809	
	Ioxinil-ortanoato	390		
602-053-00-0	Isobenzan	4,8	4	
006-009-00-6	Isolan	11	5,6	
607-079-00-6	Kelevan	240	314	
602-043-00-6	Lindano	88	900	
	Malathion contenente più di 1,8 % di isomalathion	885		
	Malathion contenente 1,8 % o meno di isomalathion	2 000		
607-051-00-3	MCPA	700		
607-052-00-9	Sali ed esteri di MCPA	700		
607-053-00-4	MCPB	680		
607-054-00-X	Sali ed esteri di MCPB	680		
015-045-00-1	Mecarbam	36		
607-049-00-2	Mecoprop	930	900	
015-094-00-9	Mefosfolan	9	9,7	
006-023-00-2	Metiocarb	35	400	
080-003-00-1	Cloruro mercurioso	210		
605-005-00-7	Metaldeide	630		
015-095-00-4	Metamidophos	7,5	110	
015-069-00-2	Metidation	25	1 546	
615-002-00-2	Isotiocianato di metile	175	2 780	
	Methomyl	17	NR	
	Mevinfos	4	4	
	Molinate	720		
	Monuron	1 480		
015-072-00-9	Monocrotophos	14	112	
006-032-00-1	Monolinuron	1 800		
613-018-00-4	Morfamquat	325		
006-014-00-3	Nabam	395		
015-055-00-6	Naled	430	800	
614-001-00-4	Nicotina	50	50	
650-004-00-7	Norbormide	4,4		
015-066-00-6	Ometoato	50	700	
015-034-00-1	Paration	2	6,8	
015-035-00-7	Paration-metile	6	67	
006-034-00-2	Pebulate	1 120		
604-002-00-8	Pentaclorofenolo	27	105	
015-097-00-5	Fentoato	400	700	
015-033-00-6	Forate	2	2,5	
015-101-00-5	Fosmet	230	1 150	
015-022-00-6	Fosfamidone	17	374	
	Phospholan	9	23	
015-100-00-X	Foxim	1 845	NR	
015-099-00-6	Pirimifos-etile	140	1 000	
006-037-00-9	Promecarb	74		
616-009-00-3	Propanil	1 400	NR	
	Propargite	1 500		
	Promurit	0,28		
006-016-00-4	Propuxur	95	NR	

Numero CEE	Sostanza	Valori convenzionali		
		Orl. DL <sub>50</sub> mg/kg	Cut. DL <sub>50</sub> mg/kg	Inl. CL <sub>50</sub> mg/1/4h
015-032-00-0	Protoato	8	14	
015-026-00-8	Schradan	9	15	
614-003-00-5	Stricnina	5		
006-038-00-4	Sulfallate	850		
015-027-00-3	Sulfotep	5	20	
607-041-00-9	2,4,5-T	500		
607-042-00-4	Sali ed esteri del 2,4,5-T	500	NR	
015-025-00-2	TEPP	1,1	2,4	
015-050-00-9	Tiometon	120	700	
	Thionazin	12	11	
006-039-00-X	Triallate	1 700		
015-098-00-0	Tricloronato	16	135	
613-020-00-5	Tridemorph	650	1 350	
	Trifenmorph	1 400		
	2,3,6-TBA	1 500		
006-005-00-4	Tiram	560	2 000	
015-024-00-7	Triamifos	20	48	
015-021-00-0	Triclorfon	560	NR	
015-059-00-8	Vamidotion	103	1 160	
607-056-00-0	Warfarin	3		
006-012-00-2	Ziram	1 400		
602-008-00-5	Tetraclorometano <sup>(1)</sup>	0,4		
602-002-00-3	Bromuro di metile <sup>(1)</sup>	0,4		0,004
006-003-00-3	Solfuro di carbonio <sup>(1)</sup>	0,4		
015-004-00-8	Fosfuro d'alluminio <sup>(1)</sup>	0,4		0,004
015-006-00-9	Fosfuro di zinco <sup>(1)</sup>	0,4		0,004
602-010-00-6	1,2-Dibromoetano <sup>(1)</sup>	0,4		
603-023-00-X	Ossido di etilene <sup>(1)</sup>			0,004
016-010-00-3	Polisolfuri di sodio <sup>(2)</sup>			
016-007-00-7	Polisolfuri di potassio <sup>(2)</sup>			
016-008-00-2	Polisolfuri di ammonio <sup>(2)</sup>			
016-005-00-6	Polisolfuri di calcio (calcio polisolfuri) <sup>(2)</sup>			
016-003-00-5	Polisolfuri di bario <sup>(2)</sup>			
616-006-00-7	Dichlofluamide <sup>(2)</sup>			

<sup>(1)</sup> Non determinato su base sperimentale.

<sup>(2)</sup> I valori convenzionali di DL<sub>50</sub> e CL<sub>50</sub> non sono stati attribuiti a queste sostanze considerate le loro proprietà corrosive/irritanti.»

## ALLEGATO IV

## ELENCO DELLE SOSTANZE ATTIVE SUDDIVISE IN CLASSI E SOTTOCLASSI

Le sostanze recanti la dicitura (NT) non sono trasferibili nelle altre classi.

## CLASSE I/a

Numero CEE	SOSTANZA	
006-008-00-0	Anru	(NT)
015-056-00-1	Azinphos-etile	
015-039-00-9	Azinphos-metile	
006-029-00-5	Dioxacarb	
006-026-00-9	Carbofuran	
015-071-00-3	Chlorfenvinfos	
606-014-00-9	Chlorphacinone	(NT)
015-038-00-3	Cumaphos	
607-059-00-7	Cumatetralil	
613-004-00-8	Crimidina	(NT)
015-070-00-8	Ciantoato	(NT)
	Cicloessimide	(NT)
015-028-00-9	Demeton-O	(NT)
015-029-00-4	Demeton-S	(NT)
015-088-00-6	Dialifos	(NT)
015-073-00-4	Dicrotophos	
015-061-00-9	Dimefox	(NT)
015-063-00-X	Dioxathion	
609-020-00-X	DNOC	
015-060-00-3	Disulfoton	(NT)
602-051-00-X	Endrin	
015-036-00-2	EPN	
	Etoprophos	
015-090-00-7	Fensulfothion	(NT)
607-078-00-0	Fluenteil	(NT)
616-002-00-5	Monofluoroacetamide	
015-091-00-2	Fonofos	
602-053-00-0	Isobenzan	(NT)
006-009-00-6	Isolan	
015-094-00-9	Mephosfolan	
015-095-00-4	Metamidophos	
015-069-00-2	Metidation	
	Metomyl	
	Mevinfos	(NT)
015-072-00-9	Monocrotophos	
614-001-00-4	Nicotina	
650-004-00-7	Norbormide	(NT)
015-034-00-1	Paration	(NT)
015-035-00-7	Paration-metile	(NT)
015-033-00-6	Forate	(NT)
	Fosfolan	
015-022-00-6	Fosfamidone	
	Promurit	(NT)
015-032-00-0	Protoato	
015-026-00-8	Schradan	
614-003-00-5	Stricina	
015-027-00-3	Sulfotep	(NT)
015-025-00-2	TEPP	(NT)
	Thionazin	(NT)
015-024-00-7	Triamifos	
015-098-00-0	Tricloronato	
607-056-00-0	Warfarin	(NT)
602-049-00-9	Dieldrin	
604-002-00-8	Pentaclorofenolo	
602-008-00-5	Tetraclorometano	(NT)
602-002-00-3	Bromuro di metile	(NT)

Numero CEE	SOSTANZA
006-003-00-3	Solfuro di carbonio (NT)
015-004-00-8	Fosfuro d'alluminio (NT)
015-006-00-9	Fosfuro di zinco (NT)
602-010-00-6	1,2-Dibromoetano (NT)
603-023-00-X	Ossido di etilene (NT)

## CLASSE I/b

Numero CEE	SOSTANZA
605-008-00-3	2-Propenal (Acroleina)
602-048-00-3	Aldrin
603-015-00-6	2-Propen-1-olo
006-018-00-5	Aminocarb
015-064-00-5	Bromophos etile
	Crotosifos
015-044-00-6	Carbofenothion
015-086-00-5	Cumitoato
015-031-00-5	Demeton-S-metile
015-078-00-1	Demeton-S-metilsolfone
015-019-00-X	Diclorvos
006-040-00-5	Dimetilan
609-025-00-7	Dinoseb
609-026-00-2	Sali ed esteri di dinoseb
609-030-00-4	Dinoterb
609-031-00-X	Sali ed esteri di dinoterb
607-055-00-5	Endothal-sodio
015-049-00-3	Endothion
611-003-00-7	Fenaminosulf
015-045-00-1	Mecarbam
015-066-00-6	Omtoato
	Eptacloroossido
006-023-00-2	Metiocarb
006-037-00-9	Promecarb

## CLASSE I/c

Numero CEE	SOSTANZA
606-006-00-0	Bromoxynil
602-044-00-1	Camfeclor (Toxafene)
606-019-00-6	Chlordecone
015-085-00-X	Chlorfonium
015-084-00-4	Clorpirifos
613-013-00-7	Cyanazine
602-045-00-7	DDT
015-030-00-X	Demeton-O-metile
602-021-00-6	1,2-Dibromo-3-cloropropano
006-010-00-1	Dimetan
006-028-00-X	Dinobuton
006-029-00-5	Dioxacarb
650-008-00-9	Drazoxolon
602-052-00-5	Endosulfan
015-047-00-2	Ethion
015-048-00-8	Fention
050-003-00-6	Fentin acetato
050-004-00-1	Fentin idrossido
602-046-00-2	Eptacloro
608-007-00-6	Ioxinil
602-043-00-6	Lindano
615-002-00-2	Isotiocianato di metile
015-099-00-6	Pirimifos-etile
006-016-00-4	Propoxur
015-050-00-9	Tiometon
015-059-00-8	Vamidotion

## CLASSE II/a

Numero CEE	SOSTANZA
612-052-00-7	2-Aminobutano
006-011-00-7	Carbaryl
630-007-00-3	Chlordimeform
607-039-00-8	2,4-D
006-019-00-0	Diallate
015-068-00-7	Diclofenthion
015-089-00-1	Etoatometil
613-015-00-8	Fenazaflor
015-057-00-7	Formothion
607-079-00-6	Kelevan
080-003-00-1	Cloruro mercurioso
613-018-00-4	Morfamquat, e i suoi sali
006-014-00-3	Nabam
015-097-00-5	Fentoato
015-101-00-5	Fosmet
015-040-00-4	Diazinone Ioxinil ottanoato

## CLASSE II/b

Numero CEE	SOSTANZA
015-080-00-2	Amidithion
602-047-00-8	Chlordano
607-074-00-9	Chlorfenac
015-087-00-0	Cyanophos
050-002-00-0	Cieoxatin
613-008-00-X	Dazomet
613-021-00-0	Dithianon
015-054-00-0	Fenitrocion
605-005-00-7	Metaldeide
015-055-00-6	Naled
607-041-00-9	2,4,5-T
607-042-00-4	Sali ed esteri del 2,4,5-T
006-005-00-4	Tiram
015-021-00-0	Triclorfon
609-024-00-1	Binapacril
015-051-00-4	Dimetoato

## CLASSE II/c

Numero CEE	SOSTANZA
015-079-00-7	Acephate
006-025-00-3	Alletrina
616-004-00-6	Allidochlor
	Bario carbonato
015-083-00-9	Bensulide
603-049-00-1	Chlorfenetol
616-005-00-1	Chlortiamid
607-057-00-6	Cumacoloro
015-074-00-X	Crufomato
607-083-00-8	2,4-DB
602-012-00-7	1,2-Dicloroetano
607-045-00-0	Diclorprop
603-044-00-4	Dicofol
607-047-00-1	Fenoprop
	Malathion contenente più di 1,8 % di isomalathion

Numero CEE	SOSTANZA
607-051-00-3	MCPA
607-052-00-9	Sali ed esteri di MCPA
607-053-00-4	MCPB
607-054-00-X	Sali ed esteri di MCPB
607-049-00-2	Mecoprop
006-038-00-4	Sulfallate
	Molinate
613-020-00-5	Tridemorph

## CLASSE II/d

Numero CEE	SOSTANZA
613-010-00-0	Alaclor
006-020-00-6	Ametrin
613-012-00-1	Barban
006-036-00-3	Bentazon
609-032-00-5	Benzthiazuron
	Bromofenoxim
	Bromofos
607-075-00-4	Chlorfenprop-metile
613-007-00-4	Desmetrin
606-018-00-0	Dichlone
609-023-00-6	Dinocap
616-007-00-2	Difenamide
607-076-00-X	Dodina
006-030-00-0	EPTC
607-077-00-5	Erbon
015-052-00-X	Fenclofos
613-017-00-9	8-Idrossichinolina solfato
	Esacloroacetone
006-032-00-1	Monolinuron
	Monuton
006-034-00-2	Pebulate
616-009-00-3	Propanil
	Propargite
	2,3,6-TBA
	Trifenmorf
006-039-00-X	Triallate
	Malathion contenente 1,8 % o meno di isomalathion
006-012-00-2	Ziram
613-011-00-6	Amitrolo
015-100-00-X	Foxim

Numero CEE	SOSTANZA
016-010-00-3	Polisolfuri di sodio (*)
016-007-00-7	Polisolfuri di potassio (*)
016-008-00-2	Polisolfuri di ammonio (*)
016-005-00-6	Polisolfuri di calcio (calcio polisolfuri) (*)
016-003-00-5	Polisolfuri di bario (*)
616-006-00-7	Dichlofluamide (*)

(\*) Queste sostanze non sono state suddivise in classi e sottoclassi considerate le loro proprietà corrosive/irritanti.»

## ALLEGATO V

## FRASI INDICANTI LA NATURA DEI RISCHI SPECIFICI ATTRIBUITI AGLI ANTIPARASSITARI

Sull'etichetta degli antiparassitari considerati pericolosi ai sensi della presente direttiva occorre menzionare, secondo la natura dei rischi, una o più frasi indicanti la natura dei rischi particolari corrispondenti.

Se sono richieste due o più frasi, esse possono essere raggruppate conformemente all'allegato III del decreto ministeriale 3 dicembre 1985.

Indicazioni del pericolo	N. dell'allegato III del D.M. 3-12-1985	Frasi indicanti la natura dei rischi specifici
Molto tossico (T)	R 26 R 27 R 28	Altamente tossico per inalazione Altamente tossico a contatto con la pelle Altamente tossico per ingestione
Tossico (T)	R 23 R 24 R 25	Tossico per inalazione Tossico a contatto con la pelle Tossico per ingestione
Nocivo (X <sub>n</sub> )	R 20 R 21 R 22	Nocivo per inalazione Nocivo a contatto con la pelle Nocivo per ingestione
Irritante (X <sub>i</sub> )	R 36 R 37 R 38	Irritante per gli occhi Irritante per le vie respiratorie Irritante per la pelle
Corrosivo (C)	R 34 R 35	Provoca ustioni Provoca gravi ustioni
Facilmente infiammabile (F)	R 11 R 12 R 13 R 15	Facilmente infiammabile Altamente infiammabile Gas liquefatto altamente infiammabile A contatto dell'acqua libera gas facilmente infiammabile
Esplosivo (E)	R 16	Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti

## CONSIGLI DI PRUDENZA

Per gli antiparassitari che sono classificati come molto tossici, tossici, nocivi, corrosivi o irritanti, sono obbligatori i seguenti consigli di prudenza :

N. dell'allegato IV del D.M. 3-12-1985	Frase tipo
S 2 S 20/21 S 13	Conservare fuori della portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande.

Per gli antiparassitari nocivi :

S 44 | In caso di malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Per gli antiparassitari molto tossici e tossici :

S 45 | In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

A seconda della natura particolare dei rischi dell'antiparassitario, devono essere inoltre indicati i seguenti consigli di prudenza :

S 22	Non respirare le polveri.
S 23	Non respirare i gas/vapori/fumi aerosol.
S 27	Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
S 36	Usare indumenti protettivi adatti.
S 37	Usare guanti adatti.
S 42	Durante le fumigazioni/polverizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto.

Quando l'antiparassitario è classificato come corrosivo, devono essere indicati anche i seguenti consigli di prudenza :

S 28	In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con ... (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).
S 37	Usare guanti adatti.
S 39	Usare un apparecchio di protezione per gli occhi/il viso.

Quando l'antiparassitario contiene esteri dell'acido fosforico, deve essere inoltre indicato il seguente consiglio di prudenza :

S 28	In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con ... (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).
------	--

Qualora siano richieste più frasi, queste possono essere raggruppate in conformità dell'allegato IV del decreto ministeriale 3 dicembre 1985.

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1974, n. 256 (Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi), come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 24 novembre 1981, n. 927, è il seguente:

«Art. 2. — Agli effetti della presente legge si intendono per:

**Sostanze:** gli elementi chimici e loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante lavorazioni industriali eventualmente contenenti gli additivi necessari alla loro immissione sul mercato;

**Preparati:** i miscugli o le soluzioni composti da due o più sostanze;

**Imballaggio o confezione:** il contenitore o il recipiente di qualsiasi tipo o materiale con il quale la sostanza o il preparato viene immesso sul mercato ed il relativo sistema di chiusura;

**Etichettatura:** l'insieme delle indicazioni da riportare su apposita etichetta o direttamente sull'imballaggio a mezzo stampa o rilievo o incisione;

**Ambiente:** acqua, aria e suolo nonché i rapporti di tali elementi tra loro e con qualsiasi organismo vivente.

Sono considerati «pericolosi» le sostanze ed i preparati:

a) esplosivi: che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

b) comburenti: che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;

c) facilmente infiammabili: che a contatto con l'aria, a temperatura normale e senza ulteriore apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, ovvero: che allo stato solido possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, ovvero:

che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilità inferiore a 21° C, ovvero:

che allo stato gassoso si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, ovvero:

che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

d) infiammabili: che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilità tra i 21° C e 55° C;

e) tossici: che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi gravi, acuti o cronici, ed anche la morte;

f) nocivi: che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi di gravità limitata;

g) corrosivi: che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

h) irritanti: che, pur non essendo corrosivi, possono produrre al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose una reazione infiammatoria;

i) altamente infiammabili (o estremamente infiammabili): le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 0° C ed il cui punto di ebollizione è inferiore o pari a 35° C;

l) altamente tossici (o molto tossici): le sostanze ed i preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi estremamente gravi, acuti o cronici, ed anche la morte;

m) pericolosi per l'ambiente: le sostanze ed i preparati la cui utilizzazione presenta o può presentare rischi immediati o differiti per l'ambiente;

n) cancerogeni: le sostanze ed i preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;

o) teratogeni;

p) mutageni.

Ai fini dell'attribuzione delle sostanze chimiche ad una o più delle categorie di pericolo precisate al comma precedente, le sostanze allo stato naturale o sotto forma di preparati possono essere immesse sul mercato solo previa notifica al Ministero della sanità».

## Nota all'art. 3:

— La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande».

— La legge 26 febbraio 1963, n. 441, reca: «Modifiche e integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande» ed al D.P.R. 11 agosto 1959, n. 750».

— Il D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255, reca: «Regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate».

— Il testo dell'art. 189 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), come modificato dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, è il seguente:

«Art. 189. — I presidi medici e chirurgici non possono essere prodotti, a scopo di vendita, se non da apposite officine autorizzate dal Ministro per l'interno.

Parimenti il commercio di presidi medici e chirurgici è sottoposto ad autorizzazione del Ministro per l'interno.

Il regolamento determina i presidi ai quali debbono essere applicate le disposizioni del presente articolo, le modalità da osservare nel commercio di essi, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, nonché i requisiti cui debbono rispondere le officine di produzione.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a 200.000.

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura fino a tre mesi e, in caso di recidiva, da tre mesi ad un anno delle fabbriche, depositi o rivendite; può inoltre procedere al sequestro dei presidi medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi in commercio ovunque si trovino.

Il provvedimento del prefetto è definitivo».

## Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 5, punto 3), della legge n. 256/1974, come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 24 novembre 1981, n. 927, è il seguente:

«3) i seguenti simboli ed indicazioni dei pericoli insiti nell'utilizzazione della sostanza o del preparato:

esplosivo: una bomba che esplode (E);

comburente: una fiamma sopra un cerchio (O);

facilmente infiammabile: una fiamma (F);

tossico: un teschio su tibie incrociate (T);

nocivo: una croce di Sant'Andrea (Xn);

corrosivo: la raffigurazione dell'azione di un acido (C);

irritante: una croce di Sant'Andrea (Xi);

altamente infiammabile (o estremamente infiammabile): una fiamma (F);

altamente tossico (o molto tossico): un teschio su tibie incrociate (T).

I simboli devono essere conformi a quelli stabiliti a norma dell'art. 6 ed essere stampati in nero su fondo giallo-arancione».

## Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 6, primo comma, della legge n. 283/1962, è il seguente:

«La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente — fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate — sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi sanitari».

— Il D.P.R. 13 marzo 1986, n. 128, reca: «Regolamento di esecuzione delle norme di cui all'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in materia di produzione e commercio dei presidi medico-chirurgici». Il testo del relativo art. 3 è il seguente:

«Art. 3 (*Individuazione dei presidi medico-chirurgici e norme tecniche*). — Il Ministro della sanità individua con decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità, le categorie di prodotti aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 e rispondenti alle specificazioni di cui all'art. 2, cui si applicano le disposizioni dell'art. 189, del testo unico delle leggi sanitarie e del presente regolamento.

I decreti di cui al comma precedente prevedono le norme tecniche cui debbono corrispondere i presidi di volta in volta considerati, le procedure di autorizzazione cui è subordinata la loro immissione in commercio, le conseguenti documentazioni, i dati e le informazioni da presentare da parte delle aziende responsabili dell'immissione sul mercato nazionale e, quando necessario, le modalità e procedure previste e gli enti qualificati ad effettuare accertamenti di conformità o omologazione su prototipi o controlli analitici e/o clinici sui prodotti o loro campioni, nonché le condizioni eventuali di etichettatura o informazione per l'utilizzatore cui la commercializzazione è subordinata ed ogni altra condizione ritenuta necessaria, anche con riferimento all'officina di produzione.

Le norme tecniche di cui al comma precedente sono redatte tenuto conto delle prescrizioni emanate dalla Comunità economica europea o adottate da organizzazioni internazionali o nazionali particolarmente qualificate e competenti negli specifici campi.

Qualora le direttive della Comunità economica europea escludano che gli Stati membri possano ricusare, vietare o limitare la vendita, la libera circolazione o l'uso di alcuni tipi di prodotti o dispositivi di cui all'art. 1, quando siano conformi alle prescrizioni delle direttive stesse, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce con decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le condizioni in base alle quali detti prodotti o apparecchi possono essere messi in commercio senza autorizzazione».

Note all'art. 13:

— Per il D.P.R. n. 1255/1968 si veda nelle note all'art. 3.

— Per il D.P.R. n. 128/1986 si veda nelle note all'art. 8.

88G0262

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 224.

Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, indicata nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che in data 2 maggio 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

#### *Responsabilità del produttore*

1. Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.

Art. 2.

#### *Prodotto*

1. Prodotto, ai fini delle presenti disposizioni, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.

2. Si considera prodotto anche l'elettricità.

3. Sono esclusi i prodotti agricoli del suolo e quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, che non abbiano subito trasformazioni. Si considera trasformazione la sottoposizione del prodotto a un trattamento che ne modifichi le caratteristiche, oppure vi aggiunga sostanze. Sono parificati alla trasformazione, quando abbiano carattere industriale, il confezionamento e ogni altro trattamento, se rendono difficile il controllo del prodotto da parte del consumatore o creino un affidamento circa la sua sicurezza.

Art. 3.

#### *Produttore*

1. Produttore è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente e il produttore della materia prima.

2. Per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, produttore è chi li abbia sottoposti a trasformazione.

3. Si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.

4. È sottoposto alla stessa responsabilità del produttore chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, importi nella Comunità europea un prodotto per la vendita, la locazione, la locazione finanziaria, o qualsiasi altra forma di distribuzione, e chiunque si presenti come importatore nella Comunità europea apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.

#### Art. 4.

##### *Responsabilità del fornitore*

1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se abbia omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, il tempo dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.

3. Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.

4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.

5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel processo a norma dell'art. 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l'indicazione. Nell'ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere la condanna dell'attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella Comunità europea, quando non sia individuato l'importatore, anche se sia noto il produttore.

#### Art. 5.

##### *Prodotto difettoso*

1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;

b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;

c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.

3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.

#### Art. 6.

##### *Esclusione della responsabilità*

1. La responsabilità è esclusa:

a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;

b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;

c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale;

d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;

e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;

f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che l'ha utilizzata.

#### Art. 7.

##### *Messa in circolazione del prodotto*

1. Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.

2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore.

3. La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con

dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al creditore precedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.

Art. 8.

*Prova*

1. Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno.

2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'art. 6. Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'art. 6, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

3. Se appare verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.

Art. 9.

*Pluralità di responsabili*

1. Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento.

2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.

Art. 10.

*Colpa del danneggiato*

1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'art. 1227 del codice civile.

2. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.

3. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del danneggiato.

Art. 11.

*Danno risarcibile*

1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente decreto:

a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;

b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.

2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di lire settecentocinquantamila.

Art. 12.

*Clausole di esonero da responsabilità*

1. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente decreto.

Art. 13.

*Prescrizione*

1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile.

2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.

Art. 14.

*Decadenza*

1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Comunità europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.

2. La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingue, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.

3. L'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri.

Art. 15.

*Responsabilità secondo altre disposizioni di legge*

1. Le disposizioni del presente decreto non escludono né limitano i diritti che siano attribuiti al danneggiato da altre leggi.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai danni cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.

Art. 16.

*Disposizione transitoria*

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti messi in circolazione prima della data della sua entrata in vigore e comunque prima del 30 luglio 1988.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1988

**COSSIGA**

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA PERGOLA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro*

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI  
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1988  
Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 24

**NOTE**

**AVVERTENZA:**

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota all'art. 4:*

Il testo dell'art. 106 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 106 (*Intervento su istanza di parte*). — Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita».

*Nota all'art. 10:*

Il testo dell'art. 1227 del codice civile è il seguente:

«Art. 1227 (*Concorso del fatto colposo del creditore*). — Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza».

88G0263

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652170) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.